

Regime del ravvedimento 2019-2023 legato al CPB 2025-2026

A cura di **Alberto GIRINELLI** e **Paola RIVETTI**

Art. 12-ter del DL 17.6.2025 n. 84, conv. L. 30.7.2025 n. 108, provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2025 n. 350617 e ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 72

PREMESSA

Il “regime del ravvedimento” è una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per i periodi d’imposta 2019-2023.

Si tratta di un regime volontario per il quale l’opzione è esercitata effettuando il versamento delle imposte dovute per ciascuna delle annualità sanabili.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare della misura i soli soggetti ISA che:

- hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) nei periodi d’imposta 2019-2023;
- relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale.

Termini di adesione al CPB

In base all’art. 9 co. 3 del DLgs. 13/2024, come modificato dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 12.6.2025 n. 81, è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 entro il 30.9.2025, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Presenza di cause di esclusione dagli ISA

Di regola, la misura agevolativa può operare se, per il periodo d’imposta che si intende sanare (dal 2019 al 2023), sono stati applicati gli ISA, in assenza di cause di esclusione. Una previsione derogatoria è contemplata a beneficio dei soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari e che per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 non hanno applicato gli ISA per effetto:

PROCEDURE PRATICHE

- di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19;
- di una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- della causa di esclusione per le imprese che svolgono più attività, qualora l'importo dei ricavi dichiarati per le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati (c.d. "imprese multiattività").

Le cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 hanno interessato i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022 ed erano legate alla diminuzione dei ricavi o dei compensi rispetto al 2019, all'inizio dell'attività in determinati periodi d'imposta, allo svolgimento dell'attività prevalente in settori individuati maggiormente colpiti dalla pandemia.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per i periodi d'imposta che si intende sanare (uno o più periodi dal 2019 al 2023), l'imposta è sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP (ove dovuta).

Base imponibile

L'imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra:

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 84/2025 (ossia il 2.8.2025) in ciascuna annualità;
- l'incremento dello stesso reddito calcolato applicando i coefficienti di seguito riepilogati.

Condizione ISA	Coefficiente di incremento del reddito
Punteggio 10	5%
Punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 10	10%
Punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8	20%
Punteggio pari o superiore a 4 e inferiore a 6	30%
Punteggio pari o superiore a 3 e inferiore a 4	40%
Punteggio inferiore a 3	50%
Causa di esclusione da ISA (per COVID, non normale svolgimento dell'attività o soggetti multiattività)	25%

Gli stessi aumenti sono applicati al valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna annualità per determinare la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP.

Gli importi su cui applicare la rivalutazione sono stati individuati nell'Allegato 1 al provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2025 n. 350617, di seguito riportato.

Redditi d'impresa e di lavoro autonomo periodi d'imposta 2019-2023

Modello REDDITI	Quadri del modello		
	RE	RF	RG
Persone fisiche	Rigo RE25	Rigo RF101 + rigo RF98	Rigo RG36 + rigo RG33
Società di capitali		Dal 2019 al 2020: rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 - rigo RH8, colonna 1 - rigo RH8, colonna 2	
		Dal 2021 al 2023: rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 - rigo RH8	
Società di persone	Rigo RE21	Rigo RF66	Rigo RG34
Enti non commerciali	Rigo RE23	Rigo RF65	rigo RG33

Valore della produzione netta periodi d'imposta 2019-2023

Modello IRAP	Quadri del modello
Persone fisiche	Rigo IQ68 ^(*)
Società di persone	Rigo IP74
Società di capitali	Rigo IC76
Enti non commerciali	Rigo IE61

(*) Presente fino all'anno d'imposta 2021.

Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d'imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d'impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 446/97 (soggetti agricoli che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie) e dell'art. 17 co. 2 del medesimo decreto legislativo (soggetti che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie).

I contribuenti che hanno conseguito nei periodi di imposta 2019-2023 sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime del ravvedimento a condizione che l'opzione venga esercitata per entrambe le categorie reddituali.

Aliquote d'imposta

Di seguito sono riepilogate le aliquote d'imposta sostitutiva applicabili alle basi imponibili come sopra determinate.

L'art. 12-ter co. 6 e co. 9 del DL 84/2025 dispone una riduzione del 30% dell'imposta calcolata applicando i sopra descritti criteri, in relazione:

- ai periodi di imposta 2020 e 2021, per i soggetti che in tali periodi di imposta hanno applicato gli ISA;
- ai periodi di imposta compresi tra il 2019 e il 2023, per i soggetti che non hanno applicato gli ISA per effetto di una delle cause di esclusione individuate dall'art. 12-ter co. 7 lett. a) e b) del DL 84/2025 (COVID-19 e non normale svolgimento dell'attività); la riduzione non si applica per le imprese multiattività.

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali			
Soggetti che applicano gli ISA			
Punteggio ISA	Aliquota	Riduzione dell'imposta	Importo minimo
Pari o superiore a 8	10%	30% solo per i periodi 2020 e 2021	1.000 euro
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	12%		
Inferiore a 6	15%		
Soggetti esclusi dagli ISA			
-	12,5%	30% per tutti i periodi(*)	1.000 euro

(*) La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al "ravvedimento".

L'imposta sostitutiva dell'IRAP viene calcolata applicando la medesima aliquota, a prescindere dal punteggio ISA.

Imposta sostitutiva dell'IRAP		
Soggetti che applicano gli ISA		
Punteggio ISA	Aliquota	Riduzione dell'imposta
Qualsiasi	3,9%	30% solo per i periodi 2020 e 2021
Soggetti esclusi dagli ISA		
-	3,9%	30% per tutti i periodi(*)

(*) La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al "ravvedimento".

Modalità di esercizio dell'opzione

Secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2025 n. 350617 (§ 3), l'opzione per l'adozione del regime del ravvedimento è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione tra l'1.1.2026 e il 15.3.2026 del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l'indicazione:

- dei codici tributo individuati dalla ris. 72/2025;
- della relativa annualità;
- del numero complessivo delle rate.

Versamento

L'imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:

- in unica soluzione tra l'1.1.2026 e il 15.3.2026;
- oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 15.3.2026.

Pagamento rateale

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento per ciascuna annualità si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Inoltre, il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

La tabella seguente riporta i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 72 per effettuare il versamento delle imposte sostitutive dovute per effetto del regime del ravvedimento.

Codice tributo	Descrizione
4089	"Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB".
4090	"Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB".
4091	"Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Soggetti che hanno aderito al CPB".
1668	Interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale per codici "4089" e "4090".
3805	Interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale per codice "4091".

In caso di versamento rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." (sezione "Erario") o "rateazione/mese rif." (sezione "Regioni") del modello F24 è valorizzato nel formato "NNRR", dove:

- "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento;
- "RR" indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un'unica soluzione, il campo "rateazione/ mese rif." è valorizzato con "0101".

Versamento per i soggetti trasparenti

Per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale), il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati. Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP, invece, è eseguito dal soggetto collettivo.

Nel caso in cui l'imposta sostitutiva di imposte dirette e relative addizionali venga versata pro quota dai singoli soci, la ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 72 richiede l'indicazione nel modello F24:

- del codice tributo "4089";
- del codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, negli appositi campi;
- del codice fiscale della società o associazione, nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare";
- del codice "73", denominato "Contribuente - Società", nel campo "Codice identificativo".

Se il versamento dell'imposta sostitutiva di imposte dirette e relative addizionali viene effettuato direttamente dalla società o dall'associazione trasparente, è necessario indicare il codice tributo "4090", indipendentemente dalla compagine sociale.

Esempio

Si consideri il caso di una snc in contabilità ordinaria costituita da 2 soci persone fisiche con partecipazione al 50% che ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026. Per i periodi 2019-2023 risulta avere la seguente situazione.

Periodo	Reddito d'impresa	Valore della produzione	Risultato ISA
2019	75.000	94.000	10
2020	52.000	65.000	Esclusione causa COVID
2021	58.000	68.000	Esclusione causa COVID
2022	64.000	80.000	7
2023	60.000	82.000	9

La società intende optare per il regime del ravvedimento per i periodi d'imposta 2021 e 2022 per cui le imposte sostitutive sono definite nelle seguenti misure.

Periodo	Reddito/ Valore produzione	Base imponibile	Imposta lorda	Imposta netta
2021	58.000	14.500	1.812,50	1.268,75
	68.000	17.000	663	464,10
2022	64.000	12.800	1.536	1.536
	80.000	16.000	624	624

PROCEDURE PRATICHE

- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
- dichiarazione infedele delle cause di esclusione legate all'emergenza COVID, al non normale svolgimento dell'attività e ai soggetti multiattività.

Effetti della decadenza

Se la decadenza dal "regime del ravvedimento" si verifica per l'applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei reati tributari individuati oppure per non rispetto del piano rateale, questa opera per la sola annualità di riferimento. In questo caso:

- restano comunque validi i pagamenti già effettuati;
- non è rimborsabile quanto già versato;
- l'Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento entro i maggiori termini definiti dall'art. 12-ter co. 17 del DL 84/2025 (sotto riepilogato).

AMPLIAMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

Per i soggetti che optano per il regime del ravvedimento, i termini per l'accertamento sono prorogati al 31.12.2028 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- contribuente soggetto a ISA;
- adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026;
- adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022.

La proroga dei termini per l'accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l'applicazione del regime del ravvedimento e opera a condizione che il termine di decadenza non sia già scaduto per effetto dell'applicazione di disposizioni di legge.

Periodo d'imposta	Termine originario	Termine prorogato
2019	31.12.2025	31.12.2028
	31.12.2024 (con regime premiale ISA)	Termine già decaduto
	31.12.2023 (con regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)	Termine già decaduto
2020	31.12.2026	31.12.2028
	31.12.2025 (con regime premiale ISA)	31.12.2028
	31.12.2024 (con regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)	Termine già decaduto
2021	31.12.2027	31.12.2028
	31.12.2026 (con regime premiale ISA)	31.12.2028

Periodo d'imposta	Termine originario	Termine prorogato
<i>segue</i>	31.12.2025 (con regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)	31.12.2028
2022	31.12.2028	–
	31.12.2027 (con regime premiale ISA)	31.12.2028
	31.12.2026 (con regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)	31.12.2028

Approfondimenti

“Regime del ravvedimento”, *Guide Eutekne*

Girinelli A., Rivetti P. “Regime del ravvedimento 2019-2023 legato al CPB 2025-2026”, *Schede di Aggiornamento*, 1, 2026

Girinelli A., Rivetti P. “Regime del ravvedimento CPB 2025-2026 con versamento dal 1° gennaio 2026”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 20.9.2025